



ASSOCIAZIONE
"LABORATORIO FORENSE"
PORDENONE



TRIBUNALE DI PORDENONE

PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATI ED AVVOCATI **SU SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI IN MATERIA** **DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Le spese straordinarie che devono essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% salvo diverso accordo dei coniugi o diverso provvedimento del Giudice sono le seguenti:

- 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi "tickets".
- 2) Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli.
- 3) Spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie.
- 4) Spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili).
- 5) Spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per:

-spese mediche urgenti e non programmabili; visite specialistiche del SSN prescritte dal medico curante; cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN; spese per medicinali prescritti dal medico curante; occhiali e protesi prescritte dallo specialista;

- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado; libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannale; dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato; gite scolastiche senza pernottamento; spese per trasporto pubblico; fondo cassa richiesto dalla scuola; assicurazione scolastica.

Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;

in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.


La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione.

Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento.


Quanto sopra deve intendersi applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.

Pordenone, 22 febbraio 2018

Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone
Avv. Rosanna Rovere



Presidente del Laboratorio
Forense – Pordenone
Avv. Maria Antonia Pili



Presidente del Tribunale
di Pordenone
Dott. Lanfranco Maria Tenaglia



Giudice Specializzato
per la Famiglia
Dott. Gaetano Appierto

